Approvati i nuovi modelli IVA 2023 con le relative istruzioni

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 gennaio 2023, prot. n. 11378/2023, approvati i nuovi modelli IVA 2023, con le relative istruzioni. Tra le novità presenti nella versione approvata, al **quadro VO** viene introdotta la possibilità per le **imprese enoturistiche** di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari. In particolare, nella **sezione 3, rigo VO35** riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Inoltre, nel modello è stato previsto un quadro, **denominato CS**, per consentire ai soggetti passivi del **contributo straordinario contro il caro bollette,** di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, lett. *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023) risultino tenuti al versamento dell'importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Infine, nel **quadro VA**, nella sezione 2 (*Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate*) **al rigo VA15** riservato alle società che risultino non operative ai sensi

dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 espunto il riferimento alle **società in perdita sistematica** di cui all’art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La modifica è conseguente all’abrogazione della relativa disciplina – ad opera dell’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 – che prevedeva pesanti penalizzazioni legate al riscontro di cinque anni di perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita fiscale e uno al di sotto del reddito minimo). Come evidenzia la relazione illustrativa al citato D.L. n. 73/2022, la ricordata normativa, nel corso degli anni, “ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l’attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall’impresa, seppure ripetuti nel tempo, **determina inevitabilmente l’applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi**. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l’Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell’accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell’imprenditore. Non vi è ragione dunque per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali. Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica …”

Rigo VA15 riservato alle società che risultino non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724~~, ovvero alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, commi 36 decies e 36 undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138~~. La compilazione del presente rigo è richiesta anche alle società che nel periodo d'imposta hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:

- "1" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
- "2" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
- "3" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
- "4" società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.